

# ACCESSO CIVICO SEMPLICE

## **Cosa si intende per accesso civico semplice?**

È il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.

La Federazione garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico con modalità coerenti con le Linee Guida elaborate dal CONI, ente pubblico che esercita il potere/dovere di vigilanza sulle Federazioni Sportive Nazionali, nel maggio 2019 (*"Indicazioni in merito agli obblighi di pubblicazione riferibili alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate"*).

## **Come vanno presentate le richieste di accesso?**

Le richieste di accesso sono indirizzate al seguente indirizzo: [segreteria@fidasc.it](mailto:segreteria@fidasc.it)

La richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscritto (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

## **Cosa fare in caso di ritardo o mancata risposta?**

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo al seguente indirizzo: [segreteria.fidasc@pec.it](mailto:segreteria.fidasc@pec.it)